

**Agli Ambiti territoriali titolari di operazioni
a valere sul PON InCLUSIONE 2014/2020**

Oggetto: Modalità di rendicontazione delle spese per le operazioni ammesse a cofinanziamento a valere sull'Avviso SIA nell'ambito del PON INCLUSIONE FSE 2014-2020. Procedura di urgenza per le annualità 2016 e 2017.

Premessa

Con l'approssimarsi della conclusione dell'anno in corso, come noto, l'Autorità di Gestione è tenuta a certificare alla Commissione Europea le spese sostenute a valere sul Programma al fine di evitare la perdita di risorse (disimpegno automatico) e garantire il tempestivo rimborso delle spese sostenute, assicurando la liquidità necessaria al Programma. Per tale motivo risulta fondamentale il rispetto delle scadenze e delle indicazioni fornite dall'UE per il raggiungimento degli obiettivi sopra descritti.

1. Rendicontazione delle spese sostenute prima della firma della Convenzione di Sovvenzione

Come noto, l'art. 6 della Convenzione (che riprende il punto 4.6 dell'Avviso SIA), stabilisce che *“saranno considerate ammissibili le spese inerenti l'attuazione delle proposte di intervento approvate, anche se relative ad operazioni avviate prima della presentazione all'Autorità di Gestione della domanda di ammissione al finanziamento da parte del Beneficiario, purché l'operazione non sia stata completamente attuata (o materialmente portata a termine) prima di tale data e sia stata avviata successivamente alla pubblicazione dell'Avviso n.3/2016.*

In considerazione del disposto di cui all'art. 6, l'Ente Capofila può rendicontare **la spesa sostenuta anche prima della firma della Convenzione** (presentando la domanda di rimborso intermedia), fermo restando che il pagamento sarà subordinato alla registrazione della convenzione da parte dei competenti organi di controllo.

In attuazione del suddetto articolo, sarà pertanto possibile rendicontare spese inerenti ad attività, univocamente comprese fra quelle finalizzate alla realizzazione della proposta progettuale oggetto di finanziamento, avviate anche prima della presentazione della domanda di ammissione al finanziamento (non rilevando, a questo riguardo, la data di avvio delle attività progettuali eventualmente già ad altro effetto comunicata) alle seguenti condizioni:

- la Convenzione è stata regolarmente firmata dall'Ente Beneficiario e controfirmata dal Direttore Generale della DG per l'Inclusione e le Politiche Sociali;

- l'operazione non sia stata completamente attuata o materialmente portata a termine;
- si tratti di spese inerenti ad attività poste in essere successivamente alla pubblicazione dell'Avviso SIA, coerenti con le attività previste dal progetto approvato e ad esso univocamente riconducibili.

L'Ente Beneficiario dovrà a questo effetto espressamente dichiarare, nella domanda di rimborso, che tutte le spese sono state sostenute dopo la data di pubblicazione dell'Avviso (a tale riguardo, si ricorda che le spese relative al personale andranno rendicontate tramite UCS, secondo l'apposito dispositivo adottato, e che pertanto il parametro di riferimento per il rimborso è costituito non dai singoli esborsi effettuati bensì dalle ore effettivamente lavorate).

2. Specifiche in merito alla rendicontazione delle spese di personale in forza alla PA (interno)

In considerazione delle difficoltà segnalate da alcuni Enti beneficiari ad acquisire celermente personale specializzato da impiegare nel progetto, attivando procedure di selezione apposite, esclusivamente per il periodo **3 agosto 2016 - 30 settembre 2017** sarà consentito rendicontare spese di personale già in forza presso gli Enti appartenenti agli Ambiti Territoriali, il quale, nel suddetto periodo, abbia svolto attività univocamente finalizzate alla realizzazione delle azioni previste nel progetto finanziato a valere sull'Avviso SIA.

Più precisamente, è ammesso rendicontare personale a tempo indeterminato (o anche determinato) già in forza alla PA, esclusivamente:

- per la quota parte del monte ore complessivo univocamente dedicata ad attività comprese fra le azioni finalizzate alla realizzazione del progetto;
- per le ore aggiuntive (in termini ad es. di straordinario) eventualmente svolte, sempre soltanto nella misura in cui risultino effettivamente prestate nell'ambito della specifica operazione e purché debitamente giustificate; a tal proposito si specifica - invitando a prestarvi speciale attenzione - che non sono riconoscibili operazioni svolte ricorrendo esclusivamente (o comunque in misura sostanzialmente assorbente) al lavoro straordinario;
- per le ore aggiuntive derivanti dalla trasformazione di contratti part time in full time (o anche in part time con monte ore superiore).

La percentuale di impegno (in termini di ore lavorate) dedicato ai progetti dovrà essere comprovata a mezzo di ordini di servizio o strumento equivalente, dal quale risulti l'assegnazione alle attività previste dal Progetto approvato.

A questo proposito si specifica che le spese rendicontate ai sensi del presente paragrafo non potranno eccedere le spese di personale specializzato previste nel piano finanziario 2017 e, ove previsto, nel piano finanziario 2016, del progetto approvato.

L'Ente Beneficiario che renderà il costo del personale già in forza al medesimo, una volta ottenuto il rimborso relativo, dovrà naturalmente procedere agli appositi aggiustamenti contabili e di bilancio, così da imputare correttamente tale spesa (eventualmente già sostenuta con fondi istituzionali) ai capitoli pertinenti.

E' quindi a questo effetto necessario che l'Ente Beneficiario accerti e definisca con la propria Ragioneria le modalità attraverso le quali procedere alla effettiva imputazione di tali costi unicamente al FSE, al fine di non incorrere nella contestazione di doppio finanziamento della medesima spesa.

Roma, 9 ottobre 2017

L'Autorità di Gestione
Cristina Berliri